



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 24 maggio 2022
Prot. n. 093/22/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. Decreto “Aiuti”)

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#) recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Si segnalano di seguito le principali misure di interesse.

➤ **Disposizioni di settore**

Art. 35 – Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

Per mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, con particolare riferimento ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, l’articolo disciplina l’erogazione di un **buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale**, “pari al 100 per cento della spesa da sostenere e, comunque, **non superiore a euro 60,00**”.

L’agevolazione decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo **fino al 31 dicembre 2022**.

I **destinatari** del buono sono esclusivamente le persone fisiche diverse da quelle che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore ai 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.



La disposizione chiarisce che resta **ferma la detrazione** prevista dall'articolo 15, comma 1, lett. *i-decies*, del TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con MEF e MIMS**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e le modalità di emissione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

Un milione di euro del fondo è destinata alla **progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica** per l'erogazione del beneficio. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, di SOGEI e CONSAP.

Per l'erogazione del buono è istituito un **fondo** nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a **79 milioni di euro per l'anno 2022**, nei limiti della dotazione del fondo e fino a esaurimento delle risorse.

Art. 36 – Servizi di trasporto pubblico locale

L'articolo **estende, fino alla conclusione delle attività didattiche, il mantenimento dei servizi aggiuntivi programmati**.

La disposizione prevede un incremento di **50 milioni** della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso **tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022**, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il sopra indicato comma 816 ha disposto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

La dotazione del fondo è stata rideterminata con l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, con l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.



La disposizione indica che la dotazione ulteriore costituisce il **limite di spesa per l'anno 2022**.

I **destinatari** delle risorse sono regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, che dovranno rendicontare al MIMS e al MEF, entro il 15 settembre 2022, l'effettivo l'utilizzo delle risorse assegnate.

Le risorse saranno assegnate con **decreto del MIMS, di concerto con il MEF, previa intesa della Conferenza Unificata**, sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi. Eventuali risorse residue sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022.

Per opportuna conoscenza si segnala altresì:

Art. 3 – Credito di imposta per gli autotrasportatori

L'articolo riconosce un contributo straordinario **esclusivamente alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci** per mitigare **gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio** utilizzato come carburante.

La disposizione riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate), un **contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, nella misura del **28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio** impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'articolo abroga l'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, relativo all'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

➤ **Misure per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale**

Art. 2 - Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia e gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, la norma in esame incrementa:



- di 5 punti percentuali (da 20 a 25) il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (comma 1) e delle imprese a forte consumo di gas naturale (comma 2);
- di 3 punti percentuali (da 12 a 15) il contributo straordinario, sempre sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (comma 3):

➤ **Disposizioni per il sostegno alla liquidità delle imprese**

Art. 15 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.

Per consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze negative derivanti dalla crisi ucraina, la norma prevede che SACE S.p.A. conceda, **fino al 31 dicembre 2022**, e a determinate condizioni, **garanzie** in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese italiane**, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.

La disposizione **replica sostanzialmente misure a supporto della liquidità delle imprese già in vigore e ne estende l'operatività fino al 31 dicembre 2022**.

L'accesso alla garanzia è condizionato alla dimostrazione da parte dell'impresa che la crisi in atto abbia comportato **dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi**, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

In dettaglio:

- la garanzia può essere rilasciata entro il 31 dicembre 2022 in favore di imprese con sede in Italia che hanno subito conseguenze economiche negative dalla crisi ucraina, che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà, con esclusione delle imprese che sono state oggetto di sanzioni o



che risultino riconducibili a, persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE, o che operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'UE, nella misure in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle stesse sanzioni;

- la percentuale di copertura della garanzia è individuata tra il 70 e il 90 per cento, in misura inversamente proporzionale alle dimensioni e al fatturato dell'impresa beneficiaria;
- la garanzia è rilasciata attraverso due diverse procedure, "ordinaria" e "semplificata", attivabili a seconda del fatturato o del numero di dipendenti dell'impresa beneficiaria, ovvero all'ammontare della garanzia richiesta;
- finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibile preammortamento non superiore a 36 mesi (max 8 anni);
- la garanzia è concessa previo pagamento di un premio;
- gli impegni assunti da SACE sono a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del DL 23/2020, entro l'importo massimo di 200 miliardi.

L'efficacia della misura è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 16 - Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese

In considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito della crisi ucraina, **fino al 31 dicembre 2022**, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **può essere concessa su finanziamenti individuali**, concessi successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione **e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio**.

Il comma 100 della legge n. 662/1996 stabilisce che il CIPE possa destinare una somma pari a un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle PMI. La disposizione novella la legge di bilancio 2022 (introducendo due nuovi commi, il 55-bis e il 55-ter, i quali recepiscono gli orientamenti assunti dall'UE nell'ambito del *Temporary Crisis Framework* sugli aiuti di Stato la cui operatività termina il 31 dicembre 2022 e che riconosce agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato) per assicurare coerenza con le novità introdotte dalla stessa che ha fissato un limite cumulato di impegni che il Fondo



può assumere (210 miliardi) e ha previsto un regime di graduale *phasing out* dal regime derogatorio del Fondo PMI.

In dettaglio, il comma 55-bis prevede che il Fondo di Garanzia rilasci, fino al 31 dicembre p.v., possa assumere garanzie:

- a titolo gratuito, nei confronti di imprese italiane riconducibili a settori particolarmente colpiti dagli effetti economici derivanti dalla crisi ucraina;
- entro il limite massimo di 5 milioni di euro, per un importo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi;
 - il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
- fino al 90% dell'importo del finanziamento erogato, a fronte di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

Il provvedimento definisce le possibilità di cumulo degli aiuti con altre misure di supporto alla liquidità concesse alle imprese.

Art. 18 - Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

La disposizione istituisce **un fondo** nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico **con una dotazione di 130 milioni di euro** per far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese derivanti dalla crisi ucraina.

I beneficiari devono:

- essere PMI, diverse da quelle agricole;
- aver realizzato, negli ultimi 2 bilanci depositati, un fatturato medio derivante da operazioni commerciali pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre incrementato almeno del 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019;
- aver subito nel corso dell'ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

La disposizione precisa le **modalità di calcolo del contributo** (comma 3) e i **limiti** (massimo 400.000,00 euro per singolo beneficiario (comma 4).

Le **modalità attuative di erogazione delle risorse**, il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, saranno definiti con **decreto del Ministro dello sviluppo economico**.



➤ **Disposizioni per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti**

Art. 21 - Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

L'articolo incrementa **dal 20% al 50% la percentuale del costo dei beni riconosciuto come credito d'imposta per i beni strumentali 4.0**, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Art. 22 - Credito d'imposta formazione 4.0

L'articolo **incrementa le aliquote del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie** rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

La disposizione introduce un sistema di qualificazione dei soggetti che erogano attività di formazione del personale dipendente oggetto del credito di imposta di cui al comma 211 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le attività formative devono essere erogate dai soggetti indicati da un **decreto del Ministro dello sviluppo economico**. È inoltre prevista la certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.

Art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando **prezzari aggiornati**.

La norma stabilisce che all'aggiornamento dei prezzari provvedano le Regioni entro il 31 luglio 2022 o, in caso di inadempienza, entro i successivi quindici giorni, le competenti articolazioni territoriali del Mims, sentite le Regioni interessate.

I **maggiori importi** derivanti dall'applicazione dei prezzari, sono riconosciuti dalla stazione appaltante **nella misura del 90 per cento**, nei limiti delle risorse disponibili.



Nelle more della determinazione dei prezzari regionali le stazioni appaltanti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021.

Si segnala che l'aggiornamento dei prezzari in relazione agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del Gruppo FSI Spa e Anas Spa è regolato dal comma 12 dell'articolo 26 in commento.

➤ **Misure in materia di lavoro**

Art. 31 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti percettori di un reddito non superiore al limite stabilito dall'art. 1, co. 121 della legge n. 234/2021 (retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima) è prevista, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una indennità una tantum di importo pari a 200 euro.

Ricorrendone tutte le condizioni, tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche, pensioni o assegni sociali, pensioni o assegni di invalidità, reddito di cittadinanza.

Il termine di scadenza del decreto-legge, **termine ultimo per la conversione, è il 16 luglio 2022.**

Per un quadro complessivo del provvedimento in oggetto, si allega alla presente circolare la **Nota di Aggiornamento sul DL "Aiuti" realizzata a cura di Confindustria** (23 maggio 2022).

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Molina

All